



DISCIPLINARE INTEGRATIVO

AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

"Isola dell'Asinara"

Decreto Ministeriale 13 agosto 2002 Istituzione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002).

Annualità 2024

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite per le quali il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta "*Isola dell'Asinara*" approvato con D.M. del 30 Luglio 2009 da ora in poi detto REO, rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- a) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti;
- b) «noleggio di unità da diporto», come definito ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 18 luglio 2005;
- c) «charter a vela», l'attività di noleggio di unità da diporto, come definita alla lettera precedente b), a vela;
- d) «navigazione ad uso privato o in conto proprio» come definita dall'articolo 25, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- e) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta ed il cui capitale sia detenuto per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- f) «unità nautica» ogni nave come definita dall'art. 136 del Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n.327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto (come definita alla lettera g), unità di pesca (come definita alla lettera i), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- g) «unità da diporto», ogni unità come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. lgs n.171, del 2005;
- h) «unità da pesca o peschereccio» unità definita dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del



Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell'art. 2 del D. lgs n.4 del 2012;

- i) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.

Articolo 3 - Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2024, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, i corrispettivi e le sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 4 - Zonazione ed attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 7, del REO, l'accesso al territorio del Parco Nazionale dell'Asinara è consentito solo negli approdi del molo di Fornelli, del molo di Cala Reale e del molo di Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente gestore.

Articolo 5 - Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 del REO, i siti di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e per le attività di snorkeling, individuati dall'Ente gestore, sono i seguenti (indicati inoltre nella figura 1):

	LOCALITÀ	COORDINATE	
1	Punta Salippi	40° 59'.41 N	8° 12'.52 E
2	Punta Mannu	40° 59'.69 N	8° 12'.77 E
3	Punta Tumbarino	41° 02'.45 N	8° 13'.19 E
4	Punta Tumbarino 2	41° 02'.64 N	8° 13'.71 E
5	Punta Grabara	41° 06'.29 N	8° 16'.49 E
6	Punta dei Corvi	41° 05'.90 N	8° 20'.81 E
7	Punta Sabina	41° 05'.25 N	8° 21'.12 E
8	Punta Trabuccato	41° 02'.99 N	8° 20'.02 E
9	Punta Barbarossa	40° 59'.19 N	8° 15'.51 E
10	Punta Lunga	41° 00'.30 N	8° 15'.91 E
11	Punta Li Giorri	40° 59'.47 N	8° 15'.73 E
12	Punta Li Giorri 2	41° 00'.34 N	8° 15'.62 E
13	Punta Agnadda esterno	41° 01'.35 N	8° 12'.95 E



14	Punta Pedra Bianca	41° 00'.14 N	8° 12'.61 E
15	Punta Agnadda	41° 01'.67 N	8° 12'.97 E
16	Cala Tappo	41° 05'.38 N	8° 16'.58 E
17	Punta Cazzamala	41° 06'.40 N	8° 17'.85 E
18	Punta dello Scorno	41° 07'.28 N	8° 19'.05 E
19	Puppa di la navi	41° 06'.88 N	8° 18'.48 E
23	Punta del Porco 2	41° 06'.25 N	8° 20'.73 E
24	Cala d'Oliva	41° 04'.72 N	8° 21'.05 E
25	Cala d'Oliva 2	41° 04'.76 N	8° 20'.82 E
26	Cala d'Oliva 3	41° 04'.79 N	8° 20'.58 E
27	Punta Sabina/Punta dei Corvi	41°05.58 N	8° 20. 90 E
28	Porto Mannu	41° 06.53 N	8° 18 24 E
29	Lu Lioni	41° 5.67 N	8° 16 46 E

tabella 1: siti di immersione per le visite guidate subacquee e per le attività di snorkelling

	LOCALITÀ SNORKELING	COORDINATE	
20	Punta Trabuccato	41° 02'.88 N	8° 19'.97 E
21	Cristo	41° 03'.63 N	8° 16'.97 E
22	Reale	41° 03'.65 N	8° 17'.57 E

tabella 2: siti esclusivamente per le attività di snorkeling

2. Il numero massimo, di singoli tuffi per giorno, per le visite guidate subacquee, relativamente a ciascun sito precedentemente individuato è di 24 (ventiquattro).
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee, sono rilasciate nel rispetto dei requisiti di seguito riportati:
 - a) unità nautiche con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 10 metri;
 - b) unità nautiche con potenza del motore > 40 cv;
 - c) garantire la durata dell'attività per almeno 6 mesi all'anno;
 - d) documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente.
4. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di visite guidate subacquee, devono presentare apposita domanda secondo le modalità previste al successivo art. 12.



5. Il numero massimo di centri di immersione autorizzabili è di 7 (sette)
6. Il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun Centro di immersione autorizzato è di 2 (due) unità
7. I siti di immersione dove poter svolgere l'attività di visite guidate subacquee, sono segnalati in superficie con una boa di colore rosso al di sopra della quale verrà posizionata una bandiera segna sub di dimensioni 20 cm per 30 cm.




figura 1: carta dei siti di immersione per le visite guidate subacquee nell'Area marina protetta "Isola dell'Asinara"

Articolo 6 - Navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 6, del REO, ai fini di consentire l'accesso alle unità da diporto a motore ai campi boe di Cala La Reale e Cala d'Oliva in zona B, sono individuati i seguenti corridoi di lancio identificati da una fila di boe di colore giallo e rispettivamente:

a) il corridoio di accesso al campo boe di Cala Reale è individuato nell'area a ovest della congiungente tra i punti CR1 e CR2 di seguito indicati, per una ampiezza non superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo:

Punto	Latitudine	Longitudine
CR1 (al limite della Zona B)	41° 1'.09 N	8° 18'.55 E
CR2 (faro di cala Reale)	41° 3'.15 N	8° 17'.64 E

tabella 3: coordinate corridoio di accesso al campo boe di Cala Reale




figura 2: corridoio di transito per l'accesso al campo boe di Cala Reale

b) il corridoio di accesso ai campi boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco, è individuato dall'area a nord della congiungente tra i punti CO1 e CO2 di seguito indicati, per una ampiezza non

superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo:

Punto	Latitudine	Longitudine
CO1 (al limite della zona B)	41° 4'.45 N	8° 21'.26 E
CO2 (torre di cala d'Oliva)	41° 4'.67 N	8° 20'.14 E

tabella 4: coordinate corridoio di accesso al campo boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco




figura 3: corridoio di transito per l'accesso ai campi boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco.

- c) i corridoi di accesso di Cala Reale e Cala d'Oliva vengono posizionati a partire dal 1° giugno e rimossi il 30 ottobre di ogni anno;
- d) la navigazione nei corridoi d'accesso deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di sicurezza e ad una velocità non superiore ai 5 nodi.

Articolo 7 – Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 del REO, è disposto quanto segue:
 - a) le boe biconiche o troncoconiche di colore **giallo** sono ad uso esclusivo delle unità da diporto vela/motore.
 - b) l'uso dei tender delle unità da diporto vela/motore, ormeggiate nei rispettivi campi boe sotto individuati, è consentito esclusivamente per il raggiungimento dei punti d'approdo di seguito indicati e deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza e ad una velocità non superiore ai 3 nodi:
 - i. Fornelli - molo galleggiante;
 - ii. Cala Reale - lato ovest del molo sulla sottobanchina;
 - iii. Cala d'Oliva - darsena interna;
 - iv. Cala Barche Napoletane – vietato l'uso del tender a motore a scoppio ed è vietato l'accesso e lo sbarco a terra.
 - c) Il campo boe di Cala Barche Napoletane, è riservato alle sole unità da diporto a vela.
 - d) Le unità da diporto che intendono usufruire dei campi ormeggio situati nei siti sotto riportati, devono, prima di accedere e procedere all'ormeggio, prenotare il rispettivo gavitello attraverso la società o soggetti terzi incaricati a tale scopo dall'Ente gestore;
 - i. Fornelli (8 boe);
 - ii. Cala Reale (34 boe);
 - iii. Cala Barche Napoletane (8 boe);
 - iv. Ponte del Bianco (8 boe);
 - v. Cala d'Oliva (5 boe).
2. Sono individuati ulteriori gavitelli di forma tondeggiate di colore bianco ad utilizzo esclusivo degli operatori commerciali (Pescaturismo; Charter a vela; Trasporto passeggeri in Zona B/Visite guidate) individuati nelle figure seguenti e distribuiti come di seguito esposto:
 - a) **figura 4:**

Cala del Turco: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Cala di mezzo: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Ponte del Bianco: n. 6 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.
 - b) **figura 5:**

Caletta le Soriane: n. 1 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Barche Napoletane: n. 5 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Trabuccato: n. 3 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

c) **figura 6:**

Porto Mannu della Reale: n. 3 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Punta Palma: n. 4 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Punta degli Inglesi: n. 1 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Marcutza: n. 4 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Punta Marcutza – Punta l'Arroccu n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Isolotti Candelieri: n. 1 ormeggio in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Visita guidata a mare.

d) **figura 7:**

Cala Scalpellini: n. 3 ormeggi in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Visita guidata a mare.

Cala Schizziatogiu: n. 1 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Li Giorri: n. 1 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Punta Lunga: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Porto Vecchio dei Fornelli: n. 2 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Cala Spalmatore: n. 3 ormeggio in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Porto Mannu dei Fornelli: n. 2 ormeggi in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.




figura 4: disposizione gavitelli per ormeggio operatori e diporto. Da località Ponte del Bianco a località Cala del Turco.




figura 5: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Cala Trabuccato a località Caletta Le Soriane.




figura 6: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Candelieri a località Porto Mannu della Reale (lato Ovest dell'isola) e da località Punta l'Arroccu a località Cala Reale (lato est dell'isola).




figura 7: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Porto Mannu dei Fornelli (lato Ovest dell'isola) a località Cala Scalpellini (lato est dell'isola).

3. È consentito l'ormeggio presso le boe **bianche** di una sola unità navale per volta.
4. È consentito l'ormeggio di mezzi nautici di servizio in zona C denominato "passaggio di Fornelli" e nei moli di Cala Reale e Cala d'Oliva, previa autorizzazione dell'Ente gestore: i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione, devono presentare apposita istanza in bollo, attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dall'Ente gestore sezione ormeggio mezzi nautici di servizio. Il corrispettivo dovrà essere versato nel momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. Il PIANO DEGLI ACCOSTI in banchina è illustrato nelle successive figure 8, 9 e 10, salvo eventuali aggiornamenti e/o ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di competenza. In tutti i punti d'approdo è consentito solo lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri da svolgersi entro i 30' ad eccezione del trasporto pubblico limitatamente al molo di La Reale.




figura 8: Piano degli Accosti - Molo di Fornelli




figura 9: Piano degli Accosti - Molo di Cala Reale




figura 10: Piano degli Accosti - Molo di Cala d'Oliva

Articolo 8 – Attività di noleggio di unità da diporto ad uso commerciale

1. Nell'area marina protetta è consentita l'attività di noleggio di unità da diporto ad uso commerciale, alle unità di seguito individuate, autorizzate dall'Ente gestore, nel rispetto della normativa di settore vigente e secondo quanto previsto dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto competente, nelle modalità di seguito indicate:
 - a) Unità da diporto equipaggiate di motore endotermico:
 - i. con navigazione e sosta presso il molo di Fornelli, il molo di Cala Reale e il molo di Cala d'Oliva, con accesso attraverso la Zona C e i Corridoi di accesso indicati al precedente art. 5 comma 1, lett. a), lett. b);
 - ii. con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 12 metri;
 - iii. con potenza del motore > 40 cv;
 - iv. provviste di casse di raccolta delle acque di sentina;
 - v. con sosta consentita nelle modalità indicate al precedente art. 7, figure 8, 9 e 10 del "Piano degli accosti";
 - vi. per un numero massimo di unità autorizzabili pari a 20 (venti) unità, una per ogni società;
 - vii. delle 20 (venti) autorizzazioni di cui al precedente punto vi, 8 (otto) sono riservate alle unità dotate di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i passeggeri imbarcati, che potranno navigare in zona B e C, ormeggiare secondo le modalità indicate nel precedente art. 7, figure 4, 5, 6 e 7;
 - viii. al fine di svolgere l'attività noleggio di unità da diporto ad uso commerciale, le unità di cui al precedente punto vii, devono avere a bordo la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore.
 - b) Unità da diporto che utilizzano esclusivamente la propulsione elettrica:
 - i. con navigazione ad una distanza superiore a 150 metri dalla costa, in zona C e zona B;
 - ii. con sosta consentita secondo le modalità indicate al precedente art. 7, figure 8, 9 e 10 del "Piano degli accosti";
 - iii. con ormeggio ai campi boe secondo le modalità indicate nel precedente art. 7, figure 4, 5, 6 e 7;
 - iv. con dimensioni minime dell'unità di 5.50 metri, fino a un massimo di 10 m.
 - v. con potenza del motore elettrico maggiore di 9 cv;
 - vi. provviste di casse di raccolta delle acque di sentina;
 - vii. per un numero massimo di unità autorizzabili pari a 10 (dieci) unità.
 - c) Unità da diporto a vela (Charter a vela)
 - i. con navigazione in zona B, a velocità non superiore ai 5 nodi;
 - ii. con navigazione in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, oltre tale distanza;
 - iii. provviste di casse di raccolta delle acque di sentina;
 - iv. provviste di wc con relative casse di raccolta dei liquami;



- v. provviste di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i turisti imbarcati.
- vi. per un numero massimo di unità autorizzabili pari a 35 (trentacinque)
2. Ai fini di tutela della fauna dell'Area marina protetta, e per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di noleggio con conducente, l'attività è vietata dal tramonto all'alba.
3. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio di unità da diporto ad uso commerciale, devono:
 - a) presentare apposita domanda secondo le modalità indicate al successivo art. 12;
 - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo per i diritti di segreteria secondo quanto indicato al successivo art. 13;
 - c) garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre;
 - d) apporre sull'unità da diporto un'applicazione di colore giallo per fiancata, della grandezza di 150 x 30 cm che riporti la dicitura "NOLEGGIO UNITÀ DA DIPORTO" con logo dell'AMP.
4. Qualora il numero delle richieste dovesse superare la sostenibilità degli approdi e degli ormeggi, l'Ente si riserva la facoltà di introdurre un calendario con le rotazioni

Articolo 9 – Attività di Trasporto passeggeri

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 3 del REO, per lo svolgimento dell'attività di Trasporto passeggeri in Zona B, è disposto quanto segue:
 - a) possono essere autorizzate le unità nautiche con massimo di n. 50 (cinquanta) persone trasportabili, escluso il personale di bordo, e con stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate;
 - b) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è di 5 (cinque) e possono effettuare al massimo 2 (due) viaggi al giorno;
 - c) i richiedenti dovranno indicare nella domanda di autorizzazione il nominativo della guida del Parco Nazionale dell'Asinara o guida riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna che sarà a bordo dell'unità autorizzata;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 3 del REO, per lo svolgimento dell'attività di Trasporto passeggeri in Attività di Trasporto passeggeri in Zona C e nei corridoi di accesso in Zona B:
 - a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili è di 5 (cinque);
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 8 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono:
 - a) presentare apposita domanda secondo le modalità indicate al successivo art. 12;
 - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo per i diritti di segreteria secondo quanto indicato al successivo art. 13;
 - c) garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 9 del REO, le unità nautiche impiegate per l'attività di Trasporto passeggeri, devono rispettare i requisiti di seguito riportati:



- a) presenza di casse di raccolta delle acque di sentina;
- b) presenza di wc con relative casse di raccolta dei liquami;
- c) presenza di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i turisti imbarcati;
- d) godono di titolo preferenziale le unità con motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
- e) godono di titolo preferenziale le unità che assicurano l'accessibilità ai disabili motori.

Articolo 10 - Attività di pesca professionale/piccola pesca costiera

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18 del REO, per piccola pesca artigianale, si intende la «piccola pesca costiera», l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 4, del REO, nelle Zone B e C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca costiera secondo le modalità riportate:
 - a) Reti da posta:
 - i. con apertura della maglia non inferiore ai 40 mm;
 - ii. con lunghezza massima pari a 2.700 metri per unità da pesca con un solo pescatore a bordo;
 - iii. con lunghezza massima pari a 3.200 metri per unità da pesca con due pescatori imbarcati (compreso il Comandante);
 - iv. con lunghezza massima pari a 3.800 metri per unità da pesca con tre pescatori imbarcati (compreso il Comandante);
 - v. con marcatura su una targhetta fissata sulla prima fila superiore di ogni singolo pezzo "tono" di rete.
 - b) Nasse:
 - i. nel periodo compreso tra il primo marzo ed il 30 settembre;
 - ii. con un numero massimo di 350 pezzi per unità da pesca al di sotto di 2 GT;
 - iii. con un numero massimo di 600 pezzi per unità da pesca al di sopra di 2 GT e con almeno due pescatori imbarcati (compreso il Comandante);
 - iv. è fatto obbligo salpare le nasse con una frequenza minima di una volta ogni tre giorni;
 - v. con marcatura su un'etichetta fissata alla lima da piombo e su una targhetta fissata ad ogni singola nassa;
 - c) Palangaro:
 - i. con ami di misura non inferiore al 12;
 - ii. con un massimo di 800 ami per unità da pesca con un solo pescatore;



- iii. con un massimo di 1.400 ami per unità da pesca con due pescatori imbarcati (compreso il comandante);
 - iv. con un massimo di 1.800 ami per unità da pesca con tre pescatori imbarcati (compreso il comandante);
 - v. con marcatura su una targhetta posta nel punto di contatto tra lenza madre e sagola di ancoraggio;
 - vi. le targhette identificative devono essere richieste all'Ente gestore, tramite modulo (*Allegato F*), dove si deve specificare il numero di targhette necessarie per ognuno degli attrezzi.
- d) Lenze:
- i. lenze, a mano e a canna, con numero massimo di 2 attrezzi di cattura a persona;
 - ii. lenza trainata, da unità da pesca, con massimo una lenza a persona e non più di due lenze per unità da pesca;
 - iii. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unità navale, con non più di 1 attrezzo di cattura per persona e non più di 4 per unità, senza l'ausilio di fonti luminose.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 7, del REO, la pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas* e *Palinurus mauritanicus*), è consentita secondo le seguenti modalità:
- a) dal 1 aprile al 31 agosto;
 - b) rete con ampiezza della maglia di dimensioni non inferiori a 143 mm;
 - c) con lunghezza massima pari a 1.900 metri per unità da pesca con un solo pescatore a bordo;
 - d) con lunghezza massima pari a 2.300 metri per unità da pesca con due pescatori imbarcati (compreso il Comandante);
 - e) con lunghezza massima pari a 2.700 metri per unità da pesca con tre pescatori imbarcati (compreso il Comandante).
4. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, lo sbarco, la messa in vendita delle femmine con uova dell'aragosta (*Palinuridae* spp.), delle femmine con uova dell'astice (*Homarus gammarus*) e delle femmine con uova della granseola (*Maja squinado*). In caso di cattura accidentale, le femmine con uova delle specie sopracitate devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto anche dalla normativa vigente.
5. Per la segnalazione degli attrezzi in pesca, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dall'Area marina protetta il segnale da pesca deve recare il numero identificativo dell'unità da pesca autorizzata e deve indicare il tipo di attrezzo utilizzato.
6. L'indicazione dell'attrezzo utilizzato deve essere effettuata apponendo sull'asta apposita bandierina colorata di dimensioni 20x30 cm di colore verde per le reti da posta, rosso per le nasse e blu per i palangari.
7. Da maggio a settembre alle unità da pesca è consentito l'ormeggio per sosta tecnica durante le ore notturne, previa autorizzazione nominale dall'Ente gestore, presso le banchine di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, nelle aree adibite alla sosta della Pescaturismo ed ai gavitelli di colore azzurro; nel periodo invernale, da ottobre ad aprile, l'ormeggio per sosta tecnica delle unità da pesca è consentita anche nelle ore diurne. Le autorizzazioni andranno richieste attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente gestore sezione ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE.



8. È resa obbligatoria la segnalazione all'Ente gestore di un'eventuale perdita di attrezzi all'interno dell'AMP.
9. L'attività di piccola pesca costiera è soggetta a periodici monitoraggi di carattere scientifico da parte dell'Ente gestore, svolti sia in maniera indiretta tramite la somministrazione di questionari, sia in maniera diretta da un addetto nominato dall'Ente gestore che rileverà i dati a bordo delle unità da pesca e ai punti di attracco.
10. Le attività di piccola pesca costiera non sono consentite in un raggio di 100 metri dai siti di immersione per visite subacquee di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.
11. Ai fini della partecipazione al periodo di tirocinio presso le unità da pesca di cui al comma 5 dell'art. 18 del REO, coloro che intendono presentare istanza all'Ente gestore devono presentare domanda attraverso il sistema automatico per il rilascio delle autorizzazioni secondo apposito modulo predisposto dall'Ente gestore (*Allegato G*) corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificato di residenza storico;
 - b) attestazione dell'iscrizione alla Gente di mare;
 - c) attestazione di iscrizione al Registro pescatori;
 - d) ruolino di equipaggio dove risulti l'imbarco del tirocinante.

Articolo 11 - Attività di Pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO si dispone quanto segue.
2. Le unità da pesca autorizzate a svolgere le attività di pesca turismo all'interno dell'AMP nell'anno 2024 nell'arco di tempo che va dal 15/07/2024 al 15/08/2024 potranno pescare nel perimetro dell'AMP con massimo 120 nasse e metri 700 di reti.
3. Non è consentito in contemporanea l'attività di pesca professionale/piccola pesca costiera.
4. La sosta presso i moli è consentita solo durante le attività di Pescaturismo, con passeggeri a bordo.
5. L'attività di Pescaturismo condotta dalle unità da pesca di carattere storico con lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri, è consentita come piccola pesca costiera nelle modalità e con gli attrezzi già previsti al precedente comma 2 alle seguenti due unità da pesca: Gianmario PT 1441 e Sirius PT 1428 che verranno monitorate per valutarne la sostenibilità dello sforzo di pesca esercitato.

Articolo 12 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. I soggetti interessati che intendono ottenere l'autorizzazione per le attività consentite, secondo quanto previsto dal REO e dal presente Disciplinare, devono presentare apposita domanda in marca da bollo da € 16,00 (D.M. 20/08/1992 e ss.mm.ii.), attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dall'Ente gestore all'indirizzo istituzionale www.parcoasinara.org nella sezione "istanze online".
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare hanno validità massima fino al 31 Dicembre 2024.
3. Le autorizzazioni saranno rilasciate alle singole unità e, per quanto riguarda l'attività di Pesca costiera e di Pescaturismo, ai singoli operatori.
4. Le domande potranno essere presentate a partire dal 20.04.2024 e verranno accettate dal sistema



di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi e/o più tipologie per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo e tipologia alla volta ogni tre giorni.

5. I corrispettivi e i diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni devono essere versati come specificato nel successivo comma 2 dell'art. 13.
6. Al termine della verifica della domanda l'Ente gestore comunicherà a mezzo posta elettronica l'esito del procedimento autorizzativo, il richiedente riceverà in automatico l'autorizzazione.

Articolo 13 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi comprensivi dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni sono di seguito riportati:

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE	€ 500,00	€ 2.000,00	
RIPRESE FOTOGRAFICHE	€ 300,00	€ 800,00	
RIPRESE PUBBLICITARIE VIDEO E/O FOTOGRAFICHE	€ 1.500,00	€ 5.000,00	
Attività	Corrispettivo annuale		
VISITE GUIDATE SUBACQUEE	€ 720,00 per ogni unità nautica		
Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuale
SERVIZIO CON SOSTA AI MOLI	€ 36,00	€ 360,00	€ 1.440,00
SERVIZIO DI CARICO/SCARICO	Non previsto	Non previsto	€ 480,00
Attività	Corrispettivo annuale		
NOLEGGIO UNITA DA DIPORTO USO COMMERCIALE con motore endotermico	€ 2.800,00 per ogni unità nautica		
NOLEGGIO UNITA DA DIPORTO USO COMMERCIALE con	€ 1.400,00 per ogni unità nautica		



motore elettrico				
NOLEGGIO UNITA DA DIPORTO USO COMMERCIALE – CHARTER A VELA	€ 2.100,00 per ogni unità nautica			
Attività	Corrispettivo annuale			
TRASPORTO PASSEGGERI IN ZONA C E CORRIDOI DI ACCESSO ZONA B	Unità inferiori a 17 m: € 3.000,00 per ogni unità nautica Unità superiori a 17 m: € 7.000,00 per ogni unità nautica			
Attività	Corrispettivo annuale			
TRASPORTO PASSEGGERI IN ZONA B	Unità inferiori a 17 m: € 4.000,00 per ogni unità nautica Unità superiori a 17 m: € 10.000,00 per ogni unità nautica			
Attività	Importo giornaliero	Importo settimanale	Importo mensile	Importo annuale
ORMEGGIO DA DIPORTO	1. Vela € 3,00/metro 2. Motore € 4,00/metro	1. Vela € 21,00/metro 2. Motore € 28,00/metro	1. Vela € 30,00/metro 2. Motore € 120,00/metro	1. Vela € 1.095,00/metro 2. Motore € 1.460/metro

2. I corrispettivi annuali e i diritti di segreteria relativi alle attività soggette ad autorizzazione sopra elencate, devono essere versati nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Per importi superiori a € 3.000,00 è ammesso il pagamento in 2 rate, la prima di almeno di € 3.000,00 nel momento del rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro il 31/07/2024.

4. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato attraverso il sistema automatico di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 14 Obblighi dei titolari di autorizzazione

1. Il registro delle presenze dei partecipanti alle visite dovrà essere consegnato alla fine di ogni periodo di autorizzazione agli uffici dell'Ente gestore entro il 30 Novembre di ogni anno, mentre mensilmente dovranno essere comunicate le presenze.
2. La non compilazione o la mancata consegna del registro delle presenze anno 2024, non consente la presentazione di domanda dell'autorizzazione per l'anno 2025.
3. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati esclusivamente dall'Ente gestore per finalità istituzionali.



4. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare attraverso apposito modulo il programma giornaliero delle attività proposte ed i relativi costi dei servizi offerti, pena la possibilità da parte dell'Ente gestore, di revocare o sospendere l'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'identificazione del mezzo nautico attraverso apposito adesivo fornito dall'Ente gestore.
6. Tutto il materiale di promozione di ciascuna attività consentita all'interno dell'Area marina protetta e del Parco nazionale andrà soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente gestore.
7. È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte, l'attività oggetto di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
8. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
9. Tutti i titolari di autorizzazione sono tenuti ad informare i visitatori delle regole vigenti all'interno dell'Area marina protetta, specialmente riguardo il divieto di conferimento rifiuti presso i Centri Visita.

Art. 15 – Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dalle norme in vigore nell'AMP, verrà emesso un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata:
 - a) prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
 - b) seconda infrazione: sospensione autorizzazione per dieci giorni solari e consecutivi;
 - c) terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30 del REO, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. ii., l'entità delle sanzioni amministrative è riportato nella tabella seguente: